



**REGIONE SICILIANA**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali”*

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali (O.R.EE.LL.) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l' articolo 54 ;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante *“Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”* ed, in particolare, l'articolo 11 ;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 3;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), ed, in particolare, gli articoli 141, 244, 246, 259, 261 e 262 ;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, contenente il *“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali.”*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale, n. 29 del 03.12.2020, con la quale il Comune di Aidone ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 12 del 12 luglio 2023 con la quale il Comune di Aidone ha adottato la prima l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 redatta ai sensi dell'art. 259 del T.U.E.L;

**VISTO** il decreto ministeriale, prot. DAIT n. 39713 del 28.03.2024, con il quale il Ministero, richiamando il parere non favorevole, reso nella seduta del 20 marzo 2024 dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (C.O.S.F.E.L.) costituita presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali (D.A.I.T.) del Ministero dell'Interno, non ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone, decretando la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato proposta dall'ente con la prescrizione della presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 25 del 12.08.2024, con la quale il Comune di Aidone, in osservanza della prescrizione ministeriale, ha adottato una seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 redatta ai sensi dell'art. 259 del T.U.E.L.;

**VISTO** il decreto ministeriale prot. DAIT n.168250 del 11.11.2024, con il quale il Ministero, richiamando il parere non favorevole reso nella seduta del 23 ottobre 2024 dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (C.O.S.F.E.L.) costituita presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali (D.A.I.T.) del Ministero dell'Interno, ha ribadito di non riconoscere la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone con la seconda proposta presentata dall'ente, decretando di conseguenza, in via definitiva, la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

**RILEVATO** che, nel rimarcare l'inidoneità della proposta della seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel dispositivo del medesimo provvedimento il Ministero ha, altresì, accertato l'avvenuta presentazione oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni stabilito dalla legge;

**CONSIDERATO** che il comma 4 dell'articolo 261 del T.U.E.L., con riguardo alla proposta della seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilisce che *"La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo"* e che tale disposizione rientra nell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, applicabile nella Regione Siciliana ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991 e dell'ivi richiamato art. 55 della Legge n. 142/1990, staticamente recepito, il quale, a sua volta, prescrive che *"L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato"*;

**CONSIDERATO** che il comma 1 dell'articolo 262 del T.U.E.L. dispone che *"L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)."* del T.U.E.L., il quale a sua volta prevede che *"I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;"*;

**CONSIDERATO** che l'art. 54, dell' O.R.EE.LL. al comma 1, lettera a), prevede che il Consiglio è sciolto *"quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento"*;

**VISTA** la nota Servizio 1 *"Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area"* del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali prot. n. 4922 del 17.03.2025, asseverata al protocollo del Comune di Aidone in pari data al n. 2303, avente ad oggetto *"Comune di Aidone (EN) - Mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del dissesto finanziario – DAIT – D.C.F.L. Min. Interno n. 168250 dell'11/11/2024 - Art. 54, comma 1, L.R. 15/03/1963, n. 16 - Contestazioni e addebiti – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 9 della L.R. 21/05/2019, n. 7"* con la quale, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 54 dell'O.R.EE.LL. e dell'art. 262 del T.U.E.L., sono state contestate all'ente le violazioni di legge accertate con il decreto ministeriale, prot. DAIT n. 168250 del 11/11/2024, comunicando, ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 9 della L.R. 21/05/2019, n. 7, l'avvio del procedimento di applicazione della consequenziale sanzione, invitandolo a controdedurre nel termine di quindici (15) giorni dalla notifica riferendo circa la sussistenza di eventuali iniziative in opposizione al provvedimento ministeriale assunte in sede giurisdizionale;

**VISTA** la nota del Comune di Aidone prot. n. 2865 del 31.03.2025, acquisita al protocollo generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali in data 01.04.2025 al n. 6036, con la quale il Segretario Generale dell'ente, nel rappresentare che, nonostante il Comune si sia tempestivamente e prontamente attivato nelle sue diverse articolazioni amministrative (Area Tecnica e Area Finanziaria) e istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio) ponendo in essere le attività necessarie per il superamento delle criticità rilevate dalla C.O.S.F.E.L. comportanti la mancata approvazione della prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha preso atto che l'articolo 1 del Decreto Ministeriale prot. DAIT n.168250 del 11/11/2024 dispone che *“non è riconosciuta validità ai provvedimenti adottati dal Comune di Aidone (EN), non garantendo gli stessi, ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consolidamento della situazione finanziaria dell'Ente”*, evidenziando, inoltre, che la violazione contestata all'articolo 2 del Decreto Ministeriale, relativa allo sfioramento temporale, dovrebbe considerarsi superata dalla valutazione effettuata nel merito, non mancando di sottolineare la riconducibilità di detto ritardo a diverse concause dovute alle circostanze oggettive ivi descritte, concludendo, per ciò, che non sono state assunte iniziative in sede giurisdizionale in opposizione al provvedimento ministeriale;

**VISTA** la nota del Comune di Aidone prot. n. 2866 del 31.03.2025, acquisita al protocollo generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali al n. 5963, con la quale il Sindaco dell'ente, richiamando la nota del Segretario Generale prot. n. 2865 del 31.03.2025 e riaffermandone i contenuti, con particolare riferimento agli atti posti in essere dall'Area Finanziaria, dall'Area Tecnica e dall'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), ha preso atto delle considerazioni conclusive, fornite dalla C.O.S.F.E.L. a supporto del reso parere non favorevole all'approvazione della seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per le quali il Comune di Aidone *“Ha attivato i provvedimenti prescritti dalla normativa sul dissesto ma ha predisposto una ipotesi di bilancio NON IDONEA ad assicurare un equilibrio finanziario ed economico consolidato nel tempo.”*, confermando che, alla luce delle relazioni prodotte dall'Ufficio Tecnico e dall'Area Economico-Finanziaria del Comune, nonché da una società di consulenza esterna, *“non sono emersi elementi tali da determinare la sussistenza di eventuali iniziative di opposizione al provvedimento ministeriale da assumere in sede giurisdizionale.”*;

**VISTA** la nota prot. n. 2917 del 01.04.2025, acquisita al protocollo generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali in pari data al n. 5998, prodotta dai consiglieri comunali Zagara Emilia e Donato Maria, con la quale i consiglieri comunali del Comune di Aidone contestano l'avvio del procedimento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), dell' O.R.EE.LL. comportante la sanzione dello scioglimento del Consiglio Comunale sottolineando il ruolo dell'organo consiliare meramente perfezionatorio nell'iter di approvazione del documento contenente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, nella sostanza, è stato redatto dall'Amministrazione attiva con il supporto degli uffici tecnici, lamentando la stesura del richiamato articolo 54, comma 1, lettera a), dell' O.R.EE.LL. risultante a loro avviso discriminatoria nella previsione della sanzione applicabile unicamente in capo al Consiglio comunale a fronte di una *“diretta responsabilità della giunta e della dirigenza amministrativa”* con il risultato di *“una grave alterazione della rappresentanza democratica, con la permanenza della Giunta in carica e la rimozione dell'unico organo di controllo democratico, privando i cittadini della loro rappresentanza”*;

**VISTA** la nota del 01.04.2025, acquisita al protocollo generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali in pari data al n. 6169, prodotta dal consigliere comunale Valentina Raccuglia, con la quale il consigliere comunale del Comune di Aidone, dopo aver dato ampia e dettagliata ricostruzione degli eventi e circostanze che hanno condotto alla definitiva non approvazione della seconda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, attribuendo nel contesto della vicenda al Consiglio comunale un ruolo meramente passivo di approvazione del documento contabile affermandone l'estraneità nella sua concreta redazione e per l'elaborazione dei relativi contenuti, ha individuato, di contro, specifiche responsabilità in capo al Sindaco, alla Giunta e agli uffici tecnici dell'Amministrazione attiva, sia con riguardo alla bocciatura del documento nell'esame di merito,

sia con riferimento alla contestata violazione dello sfioramento del termine temporale, che, a suo dire, scagionerebbero l'organo consiliare da sostanziali responsabilità, assolvendolo, quindi, dall'applicazione della sanzione dello scioglimento;

**RILEVATO** che le contestazioni fatte dai consiglieri comunali Zagara Emilia e Donato Maria attengono fondamentalmente a valutazioni di natura politica inerenti la previsione legislativa della sanzione applicabile alla fattispecie giuridica esaminabili in sede di discussione parlamentare;

**RILEVATO** che le contestazioni fatte dal consigliere comunale Valentina Raccuglia volte ad esonerare il Consiglio comunale da qualsiasi responsabilità nella vicenda non si presentano conducenti, atteso che l'organo consiliare non ha solo la prerogativa ma ha anche il dovere istituzionale di esaminare compiutamente il documento contabile, condividendolo e facendolo proprio con l'approvazione, emendandolo qualora parzialmente condiviso previa richiesta di chiarimenti agli uffici tecnici e di apporto di eventuali modifiche, rettifiche o integrazioni, o non approvandolo in toto per la sua restituzione agli uffici tecnici per la sua riproposizione,

**RILEVATO** che l'inadeguatezza dei provvedimenti di risanamento contenuti nelle proposte relative alle due ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato possono al più implicare l'esigenza di eventuali ulteriori approfondimenti sull'operato dell'amministrazione comunale e del sindaco, finalizzati alla verifica in ordine alla possibile configurabilità dei presupposti relativi all'avvio di diverso e distinto procedimento concernente l'organo sindacale;

**RILEVATO** altresì che la questione della previsione presuntivamente discriminatoria contenuta nell'articolo 54, comma 1, lettera a), dell' O.R.EE.LL., dell'applicazione della sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale permanendo in carica del Sindaco e la sua Giunta, attiene ad una valutazione di natura politica trattabile unicamente in sede di discussione parlamentare;

**RILEVATO** che il Comune di Aidone non ha fatto opposizione in sede giurisdizionale al Decreto ministeriale prot. DAIT n.168250 del 11.11.2024, sia con riguardo al non riconoscimento della validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia con riferimento alla contestata violazione dello sfioramento del termine temporale dei 45 giorni, e constatato che i riscontri forniti dal Segretario Generale e dal Sindaco, rispettivamente con le note prott. n. 2865 e 2866, datate 31.03.2025, sono meramente descrittivi della situazione e dell'evolversi degli eventi, non aggiungendo nuove considerazioni sostanziali che possano risultare rilevanti ai fini del presente provvedimento;

**RILEVATO** che il decreto ministeriale, prot. DAIT n. 168250 del 11/11/2024, configura il presupposto per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 54, comma 1, lettera a) dell' O.R.EE.LL. e, essendo già spirati i termini per l'impugnativa del provvedimento ministeriale senza che l'ente vi abbia fatto opposizione in sede giurisdizionale, il procedimento avviato dal Dipartimento delle Autonomie locali con la nota prot. n. 4922 del 17/03/2025 costituisce atto dovuto;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, ai sensi del combinato disposto tra il comma 1, dell'articolo 262 e gli articoli 141, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. e 54 e successive modifiche e integrazioni dell'O.R.EE.LL., si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Aidone (EN), provvedendo, contestualmente, alla nomina di un commissario straordinario, in sostituzione dell'organo sciolto, fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;

**RILEVATO** che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando il divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché, il divieto di ricoprire altri incarichi

conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTA** la nota prot. n. 2444/GAB del 16/05/2025 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

**VISTO** il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

## DECRETA

### Art. 1

Il Consiglio comunale di Comune di Aidone (EN) è sciolto.

### Art.2

Il Sig./dott.  Livio Davide Cardaci  con la qualifica di Dirigente reg. in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario presso il **Comune di Aidone (EN)**, in sostituzione del Consiglio comunale sciolto, fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

### Art.3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale), oltre al trattamento di missione consistente nel rimborso delle relative spese a decorrere dall'insediamento nella carica.

### Art.4

Il presente sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, 20 maggio 2025

L'ASSESSORE  
*Andrea Messina*

ANDREA BARBARO MESSINA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORE REGIONE SICILIANA  
16.05.2025 12:35:40 GMT+02:00



IL PRESIDENTE  
*Renato Schifani*



Documento firmato da:  
RENATO SCHIFANI  
20.05.2025 16:32:21 UTC